

OBBLIGHI, ADEMPIMENTI, SCADENZE

a cura di **Marco Fabrizio**, avvocato in Roma

20

LUGLIO

Denuncia periodica degli imballaggi del mese precedente

Il 20 luglio 2012 è l'ultimo giorno per i produttori o gli utilizzatori di imballaggi iscritti al Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) e in regime di dichiarazione mensile per presentare la denuncia e calcolare, sulla base delle fatture emesse o dei documenti ricevuti, il contributo prelevato o dovuto nel mese precedente, distinguendo gli importi relativi a ciascuna tipologia di materiali e indicando il relativo consorzio di appartenenza. Gli importi relativi alla dichiarazione presentata dovranno essere versati al CONAI entro i successivi 90 giorni su uno o più dei sei conti correnti bancari, ognuno relativo a una tipologia di materiali (acciaio, alluminio, carta, legno, plastica e vetro). (Art. 7, commi 9 e 10, regolamento CONAI)

SOGGETTO	PERIODICITÀ	PROSSIMA SCADENZA
Produttori o utilizzatori di imballaggi iscritti al Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) e in regime di dichiarazione mensile	Mensile	20 agosto 2012

Denuncia periodica degli imballaggi del trimestre precedente

Il 20 luglio 2012 è l'ultimo giorno per i produttori o gli utilizzatori di imballaggi iscritti al Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) e in regime di dichiarazione trimestrale per presentare la denuncia e calcolare, sulla base delle fatture emesse o dei documenti ricevuti, il contributo prelevato o dovuto nel corso del trimestre precedente, distinguendo gli importi relativi a ciascuna tipologia di materiali e indicando il relativo consorzio di appartenenza.

SOGGETTO	PERIODICITÀ	PROSSIMA SCADENZA
Produttori o utilizzatori di imballaggi iscritti al Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) e in regime di dichiarazione trimestrale	Trimestrale	20 ottobre 2012

26

LUGLIO

Formazione obbligatoria per il datore di lavoro con compiti di responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi

Il 26 luglio 2012 scade il termine fino al quale la frequentazione di un corso di formazione in linea con le indicazioni di cui all'art. 3, D.M. 16 gennaio 1997 (nonché formalmente e documentalmente approvato alla data di entrata in vigore dell'accordo Stato/Regioni 21 dicembre 2011, n. 223) varrà, a favore dei datori di lavoro con compiti di RSPP, l'esenzione dall'obbligo di frequenza di un nuovo corso di formazione conforme al punto 5 dell'accordo 21 dicembre 2011 (disposizioni transitorie).

SOGGETTO	PERIODICITÀ	PROSSIMA SCADENZA
Datori di lavoro con compiti di RSPP	-	-

31

LUGLIO

Emissioni in atmosfera: richiesta di nuova autorizzazione per attività soggette al D.Lgs. n. 152/2006 precedentemente sottratte alla disciplina di settore

Il 31 luglio 2012 scade il termine entro il quale i gestori degli stabilimenti in esercizio alla data di entrata in vigore della Parte V, D.Lgs. n. 152/2006, che ricadono nel campo di applicazione del medesimo ma che non ricadevano nel campo di applicazione della precedente disciplina di cui al D.P.R. n. 203/1988, devono inoltrare la domanda di autorizzazione ordinaria ex art. 269 o semplificata ex art. 272, commi 2 e 3, qualora soggetti all'obbligo di autorizzazione medesima. L'autorità competente dovrà pronunciarsi sulla domanda in un termine pari a otto mesi o, in caso di integrazione della domanda di autorizzazione, pari a dieci mesi dalla ricezione della domanda stessa. Dopo la presentazione della domanda, le condizioni di esercizio e i combustibili utilizzati non possono essere modificati fino all'ottenimento dell'autorizzazione. In caso di mancata presentazione della domanda entro il termine previsto o in caso di realizzazione di modifiche prima dell'ottenimento dell'autorizzazione, lo stabilimento è considerato in esercizio senza autorizzazione alle emissioni con conseguente assoggettabilità alle sanzioni di cui all'art. 279, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006 (arresto da due mesi a due anni o ammenda da 258 a 1.032 euro). Qualora, al contrario, la domanda sia presentata nel termine previsto, l'esercizio potrà essere proseguito fino alla pronuncia dell'autorità competente (in caso di mancata pronuncia entro i termini previsti, l'esercizio potrà essere proseguito, inoltre, fino alla scadenza del termine previsto per la pronuncia del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare al quale sia stato richiesto di provvedere in via sostitutiva ai sensi dell'art. 269). La procedura descritta sarà applicabile anche in caso di stabilimenti in esercizio alla data di entrata in vigore della Parte V, D.Lgs. n. 152/2006, che ricadevano nel campo di applicazione del D.P.R. n. 203/1988, ma erano esentati dall'autorizzazione disciplinata e che, per effetto della nuova Parte V, siano soggetti all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera. (Art. 281, comma 3, D.Lgs. n. 152/2006)

SOGGETTO	PERIODICITÀ	PROSSIMA SCADENZA
Gestori degli stabilimenti in esercizio alla data di entrata in vigore della Parte V, D.Lgs. n. 152/2006	-	-

Energia: rete nazionale dei gasdotti

Entro il 31 luglio 2012 i soggetti gestori di tratti della Rete nazionale dei gasdotti devono presentare al Ministero dello Sviluppo economico un'istanza di aggiornamento delle infrastrutture aventi stato di consistenza riferito alla data del 30 giugno (art. 2, comma 1, D.M. 21 ottobre 2010).

SOGGETTO	PERIODICITÀ	PROSSIMA SCADENZA
Gestori di tratti della Rete nazionale dei gasdotti	Annuale	31 luglio 2013

Rifiuti: tributo speciale per il deposito in discarica

Il 31 luglio 2012 è la scadenza trimestrale per effettuare, da parte del gestore di discarica o di impianto di incenerimento senza recupero di energia, il versamento alla regione del tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi. Il versamento deve essere effettuato entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di deposito. La scadenza attuale è riferita al tributo dovuto per i rifiuti smaltiti nel trimestre aprile-giugno 2012. Le modalità per il versamento del tributo e di presentazione della dichiarazione sono rimesse ad apposita normativa regionale. Per l'omessa o infedele registrazione delle operazioni di conferimento in discarica è applicata la sanzione amministrativa commisurata al 50% del tributo relativo all'operazione. Questa sanzione è ridotta di un quarto qualora, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, intervenga adesione del contribuente e contestuale pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione. (Art. 3, commi 30 e 31, legge 28 dicembre 1995, n. 549)

SOGGETTO	PERIODICITÀ	PROSSIMA SCADENZA
Gestori di discarica (impresa di stoccaggio definitivo) o di impianto di incenerimento senza recupero di energia	Trimestrale	31 ottobre 2012

Contributo per il funzionamento dell'Autorità per l'energia elettrica e del gas

Il 31 luglio 2012 scade il termine per versare il contributo per il funzionamento dell'Autorità per l'energia elettrica e del gas, ai sensi dell'art. 5, Allegato A alla deliberazione dell'Autorità n. 142/2007. Al contributo risultano tenuti tutti i soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas, iscritti nel registro delle imprese nell'anno precedente, esercitanti una o più delle attività indicate all'art. 2, Allegato A. In sede di versamento dovrà essere specificata la causale "Contributo AEEG", con indicazione dell'anno di riferimento, nonché la ragione sociale e la partita IVA/codice fiscale del soggetto che effettua il versamento.

SOGGETTO	PERIODICITÀ	PROSSIMA SCADENZA
Soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas, iscritti nel registro delle imprese nell'anno precedente, esercitanti una o più delle attività indicate all'art. 2, Allegato A alla deliberazione n. 142/2007	Annuale	31 luglio 2013

Campionamento delle acque da balneazione

Entro il 31 luglio 2012 le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) devono trasmettere al Ministero della Salute i risultati dei campionamenti mensili relativi alla qualità delle acque da balneazione. (Art. 2, lettere c) e d), e art. 4, comma 3, D.P.R. 8 giugno 1982, n. 470; art. 18, comma 1, lettera b), legge 29 dicembre 2000, n. 422)

SOGGETTO	PERIODICITÀ	PROSSIMA SCADENZA
Regione	Mensile (stagione balneare)	31 agosto 2012

Relazione mensile sull'inquinamento acustico aeroportuale

Entro il 31 luglio 2012 le regioni devono trasmettere al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare nonché al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la relazione mensile sul monitoraggio del rumore aeroportuale. Questo al fine di verificare il rispetto da parte degli eventuali voli notturni compresi nella fascia oraria dalle ore 23.00 alle ore 6.00 locali, dei requisiti acustici previsti dal Capitolo 3, Parte II, Volume I, Allegato XVI alla Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944 e ratificata in Italia con legge n. 561/1956. Da queste prescrizioni risultano esentati, comunque, i voli di Stato, sanitari e di emergenza. (Art. 1, D.P.R. 9 novembre 1999, n. 476)

SOGGETTO	PERIODICITÀ	PROSSIMA SCADENZA
Regioni	Mensile	31 agosto 2012